



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 - DEL 09-04-2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2022-2023 Piano occupazionale

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 09:30, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

ALEMANNO NICOLA	P	LORETUCCI MONIA	P
BOCCANERA GIULIANO	P	SEVERINI PERLA ALESSANDRO	P
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	ANGELINI GIAMPIETRO	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	IAMBRENGHI PIETRO	P
PERLA GIUSEPPINA	P	DUCA ANTONIO	P
VALESINI MARCO	P	COCCIA CRISTIAN	A
BATTILOCCHI FRANCESCO	P		

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. PIETRO LUIGI ALTAVILLA nella qualità di Presidente del Consiglio, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede a svolgere la seduta del Consiglio Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del D.L. n. 18/2020.

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7.40 si è assistito ad un evento eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui

all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);

- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Norcia ad € 2.173.598.91;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE :

- in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di

- personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.
 - l'incremento della spesa del personale, in sede di programmazione e di bilancio, è procedibile solo per quegli enti il cui rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, rapporto definito con le modalità di cui all'art. 2 del D.M. citato, risulti inferiore al valore soglia della Tabella 1

RITENUTO pertanto – in questo mutato contesto normativo – di determinare il valore soglia di questo Ente, che ai fini della differenziazione per fascia demografica, come previsto dall'art. 3 D.M. 17.03.2020 si pone nella fascia d):

Descrizione voce	Importo
Spesa del personale rendiconto 2019	1.536.421,26
Entrate rendiconto 2017	4.402.567,90
Entrate rendiconto 2018	6.096.078,32
Entrate rendiconto 2019	5.128.467,18
FCDE previsione assestata 2019	345.011,69
Rapporto Spesa personale/entrate correnti	31,59

PRESO ATTO pertanto che il Comune di Norcia rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 del D.M. 17.03.2020 secondo cui "I comuni in cui il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti (...) risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento". Ne deriva quindi la necessità di dar atto del percorso di graduale rientro, nella percentuale prevista del 31,20% entro il 2025, nel rispetto del rapporto tra spese personale/entrate correnti dell'anno precedente.

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

1. comma 3 che "al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, *(del sisma del 2012)* e del sisma del 2016, *(nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)* in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro

a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti criteri;

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purchè comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

1. 3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
1. 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
Esecutore Tecnico	B2	1	
Esecutore Tecnico	B3	1	
Esecutore amministrativo	B3	3	
Collaboratore professionale	A4	1	
Collaboratore professionale	B5	2	
Istruttore vigilanza	C2	1	
Istruttore vigilanza	C4	1	
Istruttore tecnico	C1	1	
Istruttore tecnico	C2	4	
Istruttore tecnico	C3	1	
Istruttore tecnico	C4		1 (part time 50%)
Istruttore tecnico	C1		1 (part time 50%)
Istruttore amministrativo	C2	1	
Istruttore amministrativo	C3	2	
Istruttore amministrativo	C4	5	
Istruttore amministrativo	C5	1	
Istruttore amministrativo	C4		1 (part time 50%)
Educatrice nido	C2	1	
Educatrice nido	C4	1	
Istruttore direttivo assistente sociale	D1	1	
Istruttore direttivo tecnico	D3	1	
Istruttore direttivo tecnico	D5	1	

Istruttore direttivo amministrativo	D5	1	
TOTALE		31	3

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita *“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che la legge di bilancio 2021 (commi 797-804) prevede lo stanziamento di contributi per le assunzioni di assistenti sociali negli enti locali con accollo allo Stato del finanziamento necessario ad erogare un contributo pari ad € 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto, a tempo indeterminato dall'ambito associativo dei servizi sociali, ovvero, dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; il contributo si riduce a 20.000 Euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero, dai comuni, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Norcia ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI	COPERTI PART/TIME
Istruttore tecnico	C1	4	
Istruttore amministrativo contabile	C1	4	
Istruttore direttivo tecnico	D1	11	
Istruttore direttivo amministrativo contabile giuridico	D1	6	
Istruttore direttivo amministrativo-giuridico	D1	3	
TOTALE		28	

ATTESO inoltre che questo Comune tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Umbria può provvedere ad assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui alla vigente normativa;

VISTE le Ordinanze del Vicecommissario del Governo per la ricostruzione n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017, le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 6 del 28.11.2016, e n. 22 del 04.05.2017 con le quali ai sensi e per gli effetti degli art. 3, 50 e 50bis del D.L. 189/2016 si è provveduto all'assegnazione di detto personale al Comune di Norcia;

CONSIDERATO che l'art. 22, comma2, lettera a) del D.L.n. 32 del 18 Aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla L. 55 del 14 giugno 2019 ha modificato l'art. 50- bis del D.L. 189/2016 sopprimendo il riferimento alle 700 unità di personale da assumere presso gli Enti locali con contratto a tempo determinato per il biennio 2019-2020 e comportando, di conseguenza, la permanenza in materia del solo vincolo finanziario.

PRESO ATTO, quindi che, per effetto della sopra citata modifica all'art. 50-bis del D.L. 189/2016 è possibile procedere ad una ripartizione tra le Province e i Comuni interessati dal sisma delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato anziché del numero delle unità da assumere.

VISTA l'Ordinanza 05 febbraio 2020 n.2 del Vice Commissario per la ricostruzione per il sisma del 2016 che assegna al Comune di Norcia per l'anno 2020 € 1.096.648,83 per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.50-bis, comma 1, del D.L 17/10/2016

n.189 per la gestione della ricostruzione privata.

RICHIAMATA, inoltre:

- l'ordinanza della Presidente della Regione Umbria, Vice Commissario per la ricostruzione, n. 6 del 17 aprile 2020, con la quale il Comune di Norcia è stato autorizzato all'assunzione – a tempo determinato - di 1 Unità categoria D, profilo tecnico per una spesa annuale massima pari ad € 41.500,00 comprensivi del salario accessorio, degli oneri a carico dell'ente e di ogni altro emolumento o rimborso spese.
- l'Ordinanza del Vice Commissario per la Ricostruzione del 5 Febbraio 2020 n.2 “Eventi sismici 2016. Approvazione Schema di Convenzione per la gestione della ricostruzione privata di cui al Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria e i Comuni della Regione Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi”;
- l'Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione del 26.02.2021 n° 2 con la quale sono state ripartite le risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 50bis comma 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n° 189 per l'anno 2021;

ATTESO CHE la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 4759 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Norcia vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Norcia e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione “de qua” ;

DATO ATTO PERTANTO:

1. che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € 530.491,05 (annua) che il Comune di Norcia intende effettuare nella annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente;
1. che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

RILEVATO che con successivo proprio atto ci si riserva di valutare la possibilità di cofinanziare la spesa per la copertura di tali assunzioni nel rispetto della attuale normativa

e sulla base dell'entità del contributo ottenuto;

PERTANTO, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Norcia ritiene necessario determinare il fabbisogno 2021-2023 ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che maturi i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021 come da allegato a) delibera di Giunta n° 47 del 15.03.2021;

RICHIAMATO l'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 secondo cui – 1° comma - il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0.50. Il medesimo articolo, altresì, al 4° comma lett. e) prevede come causa di esenzione da detto limite quantitativo, l'ipotesi di assunzione di personale – tempo determinato- da adibire alle funzioni infungibili di polizia locale;

RICHIAMATO l'art 36 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs n. 75/2017, secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono” soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ...”;

VISTO, l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, il quale prevede che - a decorrere dal 2011- gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557 e 562 , dell'art.1 della L. 296/2006, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile;

VISTO il combinato disposto dei commi 557 e 557 quater, dell'art. 1 della L.296/2006 a norma del quale, a decorrere dal 2014, gli enti sottoposti la patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale , al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, assicurando, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

VISTA la delibera di Giunta n.212 del 09.12.2019 con la quale è stato approvato il Fabbisogno del personale 2020-2022 con la previsione dell'assunzione a tempo determinato di un Istruttore di Vigilanza, Area Polizia Locale, Categoria C1.

RILEVATO, tuttavia, come da nota del Responsabile dell'Area Vigilanza del 03.06.2020 che il personale in servizio presso il settore Polizia Locale risulta insufficiente rispetto alla necessità di garantire l'operatività del settore e l'erogazione dei servizi di vigilanza, sicurezza urbana e presidio del territorio.

RITENUTO opportuno, quindi, prevedere nella programmazione del personale a tempo determinato dell'anno 2021 l'assunzione a tempo pieno e determinato di 2 agenti di Polizia Locale, Cat C, posizione economica C1;

ATTESO che per assicurare il controllo del territorio e il rispetto delle misure anti COVID, le spese per nuove assunzioni del personale di polizia locale non rileveranno ai fini del rispetto

dei valori soglia entrate/spese di cui al Decreto Legge n. 34/2019, che consente le assunzioni extra turnover nei comuni virtuosi. La sterilizzazione di queste spese durerà un anno e decorrerà dall'entrata in vigore del decreto "Ristori".

ATTESO inoltre che la legge 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021) ha stabilito che "per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di Covid-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122.

ATTESO inoltre che con legge di bilancio 178/2020 (commi 69 e 70) è stato istituito un fondo allo scopo di potenziare gli uffici dei comuni che si occupano delle gestioni dei servizi connessi all'erogazione del 110% con l'assunzione a tempo determinato per l'anno 2021 di personale tecnico;

DATO ATTO che tale reclutamento dovrà essere previsto nel programma triennale di fabbisogno del personale con parziale finanziamento con risorse proprie degli oneri eccedenti la quota che sarà assegnata a valere sul finanziamento;

DATO ATTO inoltre che tali spese non rileveranno ai fini dei "limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n° 296;

ATTESO che con legge di bilancio n° 178 del 30 dicembre 2020 si è aggiunto all'art. 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n° 104 che "Per le assunzioni di cui al presente comma i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 1175 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 175 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro";

ATTESO che:

- con l'emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe (legge n° 21 del 26.02.2021) il termine per la maturazione del requisito per la stabilizzazione diretta (comma 1 lett. c) dell'articolo 20 D.Lgs. 20.05.2017 n° 75 è stato posticipato al 31.12.2021;
- una unità categoria D1 raggiunge tale requisito nel corso dell'anno 2021;

RITENUTO di dover valutare la possibilità della stabilizzazione di tale profilo con successiva integrazione al piano triennale del fabbisogno dopo aver avuto contezza dei finanziamenti assegnati per "le stabilizzazioni sisma" e dopo aver aggiornato il valore soglia

con l'approvazione del conto consuntivo 2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

ATTESO che il Capogruppo di maggioranza Valesini Marco ha depositato il seguente emendamento relativamente alla programmazione del fabbisogno:

"Premesso che:

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, l'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dalla legge di bilancio n. 178 del 2020, ma senza tener conto delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020, ha previsto che: le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.
- b) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre

anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi enti con contratti di somministrazione e lavoro.

I costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b) possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952 sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'istanza, come peraltro espressamente previsto dallo stesso comma 3-bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, deve contenere le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, ed è finalizzata al riparto delle risorse stanziato, a cui si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Peraltro si ricorda che, a norma del comma 3-septiesse del più volte citato articolo 57, a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2020 sono state apportate modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, destinate ad incidere sui requisiti di stabilizzazione recati dall'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

In buona sostanza, il termine inizialmente previsto per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione e per l'ultimazione delle relative procedure fissato al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 31 dicembre 2021 (modifiche alla lettera c) del comma 1, alinea e lettera b) del comma 2, e comma 3, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2017). Ciò comporta che alla lettera b) come sopra declinata, e cioè alla possibilità di riservare il 50% dei posti banditi da ciascuna amministrazione agli aventi titolo alla stabilizzazione che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, si affianca la possibilità di assumere gli stessi soggetti a tempo indeterminato con le procedure di cui alla lettera a), sempre come sopra declinato, e cioè con la procedura di cui al comma 1, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ovviamente, la scelta della modalità di assunzione è rimessa alle valutazioni del singolo ente, fermo restando che indipendentemente dalla scelta, rimane impregiudicato il diritto dello stesso ente di indicare le unità e il relativo costo ai fini del concorso del riparto delle risorse finanziarie stanziato dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

Le predette assunzioni devono esser effettuate in coerenza con il piano triennale dei

fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque prima di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

Si evidenzia inoltre come l'articolo 1, comma 953, della legge n. 178 del 2020 abbia previsto un'ulteriore casistica e cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel comma 3, dell'articolo 57 precitato, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e cioè due anni di rapporto di lavoro a tempo determinato e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

In tale ipotesi, le assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 consentendo di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022.

L'esclusione però di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l'accesso al Fondo di cui al comma 3bis del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini della determinazione dei regimi assunzionali prescritti per tipologia di ente.

La previsione di tale possibilità ha evidentemente carattere meramente ricognitivo delle disposizioni vigenti, posto che la stessa, per come formulata, risulta di fatto superata dalle modifiche apportate dal decreto legge n. 183 del 2020 all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto coloro che alla data del 31 dicembre 2020 avevano maturato due anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e precedentemente dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa matureranno, se in servizio, tre anni di rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.

Tutto quanto premesso, si rappresenta, aggiuntivamente, che nel computo dell'anzianità di servizio utile al fine della stabilizzazione andrebbero sommati i periodi maturati in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni della stessa area professionale/categoria contrattuale, anche maturati presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede alla stabilizzazione (punto 3.2.1., 1 lettera b) della circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) purché nell'ambito degli enti individuati dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2020 convertito dalla legge n° 21 del 26.02.2021 sono state apportate modifiche all'articolo 20 del d.lgvo 75/2017 destinate ad incidere sui requisiti di stabilizzazione recati dall'articolo 57 del decreto legge n. 104/2020 posticipando il termine previsto per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione e per l'ultimazione delle relative procedure dal 31.12.2020 al 31.12.2021;

Dato atto che il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Evidenziato che si era già provveduto a depositare nei termini di legge il relativo bilancio di cui la programmazione del fabbisogno del personale è parte integrante, ai fini della relativa approvazione in Consiglio Comunale;

ATTESO CHE pertanto si rende necessario emendare il precedente atto di Giunta Comunale n° 47/2021 nel quale erano state considerate la scadenza dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 d.lgs.vo 75/2017, al 31.12.2020 riformulando il piano triennale del fabbisogno coerentemente con le ultime disposizioni legislative con riferimento esclusivamente ai Profili assunti per l'emergenza sisma, confermando quanto già stabilito per il personale ordinario" (**cfr.ta allegato A**);

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti Dott. Massimiliano Rosignoli del 01.04.2021 sulla delibera di Giunta n° 54 e successivo emendamento depositato dal Capogruppo Valesini Marco con prot. 7506 del 31.03.2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ai sensi dell'articolo 58 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.11.2019, la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 4).

Al termine della discussione degli argomenti relativi all'approvazione del Bilancio 2021-2023,

i Consiglieri: Angelini Giampietro - Duca Antonio - Iambrenghi Pietro chiudono il collegamento in videoconferenza con la seduta del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA N. 9

Il Presidente del Consiglio chiede di effettuare la votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Marco Valesini , acquisito al Prot. Com/le in data 31.03.2021 al n. 7506.

Con il seguente esito della votazione legalmente resa, mediante dichiarazione con chiamata nominale, dai n° 9 consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;
- Favorevoli n. 9.

Successivamente, si procede all'approvazione della delibera relativa al Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2022-2023 piano occupazionale con l'emendamento, che da il seguente esito:

- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;
- Favorevoli n. 9.

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. Di approvare il Piano Triennale del personale per il periodo 2021/2023, comprendente l'emendamento riportato in premessa, che prevede la copertura dei posti di organico indicati nell'allegato A).
2. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti:
 - a) Del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge 126/2020 a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
 - b) Dell'effettivo pensionamento del personale dipendente a tempo indeterminato;
 - c) Del ricalcolo del valore soglia in base alle risultanze del consuntivo 2020.
 - d) Del rispetto dell'art. 53 del CCNL 2016-2018 comma 2.
3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Norcia,

nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP.

7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

02-04-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

02-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 27-04-2021 per 15 gg. consecutivi.

Lì 27-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-04-2021

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE